



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente VERDOLINO Antonio
- Resistenza - Mandato difesa AMAT all'avv. Maria BALDASSARRE.

L'anno millenovecentonovant **acinque**, il giorno **2** (**due**)

del mese di **F e b b r a i o**, alle ore **09.00** in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. **Arturo M A S I** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 2. Giuseppe ALTAMURA | 3. Pasquale BARNABA' |
| 4. Bruno COSTONE | 5. Michele MERCADANTE |
| 6. Daniele POTI' (a.g.) | 7. Domenico VILLANO |

MEMBRI SUPPLENTI

- | | |
|---|-----------------------------|
| 8. Maria Teresa CONTE (con diritto a voto) | 9. Luigi POSTIGLIONE |
|---|-----------------------------|

ff.
Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. ~~Ing.~~ **Cosimo CARRIERI**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott.ssa Maria Fabiola MENENTI**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO il ricorso al Magistrato del Lavoro promosso dal dipendente **VERDOLINO Antonio**, rappresentato e difeso dall'avv. **Wilma GAROEALO**, inteso ad ottenere il pagamento della somma di **£.16.000.000 (sedicimilioni per danno biologico e di £.32.000.000 (trentaduemilioni) per danno**

alla salute, richiesti in conseguenza di infortunio occorsogli in data 30/giugno/1990, nell'espletamento del proprio servizio allo interno dell'Officina dell'AMAT che, a suo dire, ha lasciato postumi irreversibili;

- ATTESO che il Pretore adito ha fissato l'Udienza di discussione per il giorno 22/giugno/1995;
- CONSIDERATO che sussistono fondati motivi di ordine amministrativo e giurisprudenziale per resistere al giudizio de quo;
- VISTO il bilancio preventivo 1995;
- VISTO l'art. 6 del T.U. del 1925;
- VISTO il D.P. R. n. 902 del 04.10.1986;
- A VOTI Unanimi e con il voto consultivo favorevole del ff. Direttore di Esercizio

Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente Verdolino Antonio - Assistenza - Mandato all'avv. Maria BALDASSARRE - DELIBERA

- di resistere al ricorso promosso dal dipendente Verdolino Antonio, in narrativa esplicitato, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Maria BALDASSARRE con studio in Taranto, alla via Plinio, 87;
- di prevedere a favore del legale officiato l'anticipazione di f.700.000 (settecentomila), oltre a I.V.A. e CAP, a titolo di fondo spese;
- di porre la presuntiva spesa di f.1.500.000 (unmilione e cinquemila), oltre a I.V.A. e CAP, in caso di succumbenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1995, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

Il Presidente



Il Segretario



8 FEB. 1995

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 25 FEB. 1995

REPARTO AMMINISTRAZIONE
Il Dirigente
(dr. *Carriero*)



8/febbraio/1995
Taranto, lì.....

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 575/95 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

Spett/le

Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Via Ciro Giovinazzi

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Compiegate alla Presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copia dei dispositivi delle deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda e dal Presidente in data 02.02 e 06.02.1995, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35
36 - 37 - 39.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUDIBELLO)

[Signature]
P.R. *[Signature]*



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, lì 7/febbraio/1995

N. di Protocollo 576/95 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

Preg/mo

Avv. Maria BALDASSARRE

Via Plinio, 87

T A R A N T O

Comunichiamo che la Commissione Amministratrice di questa Azienda, con atto deliberativo n.36 adottato in data 2/febbraio/1995 - che si allega in copia -, ha conferito mandato alla S.V. per la costituzione in giudizio avverso il ricorso promosso dal dipendente sig. VERDOLINO Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Wilma GAROFALO, inteso ad ottenere il risarcimento da danno biologico e della salute, conseguente ad infortunio sul lavoro.

Tanto premesso trasmettiamo, compiegato alla presente, il ricorso in originale debitamente firmato dal Direttore di Esercizio, per le conseguenziali determinazioni di competenza della S.V.-

Comunichiamo, altresì, che per il calcolo degli onorari dovrà essere applicato il minimo tabellare in caso di succumbenza dell'Azienda, ovvero, in caso di vittoria, il compenso dovrà essere determinato tra i valori minimi e medi delle tariffe professionali.

Per ogni e qualsiasi chiarimento e/o integrazione di documentazione la S.V. potrà rivolgersi al Capo Area Personale dott.ssa Maria Fabiola MENENTI - tel. 356.206.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)

Copia
[Signature]

STUDIO LEGALE
Avv. WILMA GAROFALO
Via Pupino, 11 - Tel. e Fax 099 / 4534880
74100 TARANTO

DR. MENENTI, X.C.A.

20 GEN. 1995 **PRETURA CIRC. DI TARANTO - SEZ. LAVORO**
N. 896 di Prot.

--- RICORSO ---

[Signature]
v° Depositata in Cancelleria
II 19 DIC. 1994
IL CANCELLIERE

+ Saveri
XCA

R.G.N. 14144/94

Ill.mo Sig. Prefore,

Il sottoscritto avv. Wilma Garofalo, procuratore do-
miciliatario e difensore del sig. VERDOLINO ANTONIO,
effettivamente domiciliato presso il di lei studio
sito in Taranto alla via Pupino n. 11 per delega a
margine del presente atto, espone:

1) Il ricorrente lavora alle dipendenze della
Azienda Autotrasporti di Taranto, con la qualifica
di operaio di VI livello.

2) Il giorno 30 giugno 1990, il sig. Verdolino,
all'interno dell'officina ANAI si accingeva ad ef-
fettuare la manutenzione di un autobus e, nel mentre
scendeva i gradini per portarsi nello spazio sotto-
stante il mezzo, pur calzando scarpe antisdrucciolen-
te, scivolava, e cadendo batteva violentemente il
capo, braccia e schiena, a causa della notevole
quantità di grasso e materiale oleoso cosparsi sul
pavimento e non rimosso opportunamente con segatura
dagli addetti alla pulizia.

3) Il Verdolino veniva immediatamente soccorso dai
colleghi Chiatante Salvatore e Paurini Antonio, e
trasportato dal primo all'Ospedale SS. Annunziata di
Taranto, ove gli venivano riscontrati trauma cranico

MANDATO: Avv. Wilma Garofalo - Taranto

Vi delego a rappresentarmi e difendermi nelle procedure di cui al presente atto e nelle
eventuali opposizioni o impugnazioni, autorizzandovi tutte le facoltà previste dalla
legge, nonché quello di eleggere dall'elenco degli avvocati, chiamare terzi in cau-
sa, proporre domande riconvenzionali, procedere ad atti di esecuzione forzata, proporre
appello incidentale, rinunciare agli atti, conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare.

Taranto 4-12-94
Verdolino Antonio
C. Garofalo
E' sottoscritto

[Signature]
Mod. A
L. 5.360
13 GEN 1995
Ind. trasferita
Taranto, II
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

co, contusioni al gomito destro ed alla regione scapulare. In seguito, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quale diretta conseguenza dell'occorso, riconosceva al Verdolino dapprima un grado di inabilità dell'11%, poi elevato al 100%.

4) In realtà l'istante ha subito danni permanenti ben più gravi, che lo legittimano a richiederne il relativo riconoscimento.

5) ed infatti, passando ad un esame più analitico dell'evento dannoso, vi è da sottolineare come il suo verificarsi sia in stretto nesso causale con le condizioni - sopra accennate - assai pericolose della pavimentazione del locale pregna di grasso e materiale oleoso. Purtroppo, contrariamente al rispetto delle comuni norme di cautela, di prevenzione degli infortuni e di igiene per l'integrità fisica, che prevedono quotidianamente da parte del personale addetto un accurato riordino ed una attenta pulizia dei locali dell'officina, onde consentire un decoroso e tranquillo svolgimento del lavoro, vi è da dire che cio spesso non avviene ed in particolare quella mattina, nulla poteva evitare il verificarsi dell'evento dannoso, lesivo al Verdolino.

6) Così, dopo una attenta analisi del fatto, ac-

certamenti clinici e visite mediche, l'I.N.A.I.L. riconosceva all'odierno ricorrente una *nevrosi post-traumatica*, con un grado di inabilità già specificato al punto 3). (Vds. nota INAIL del 18.3.91 e comunicazione del 24.3.93).

7) Risultata inequivocabilmente la responsabilità del datore di lavoro, conseguente alla violazione degli obblighi del Codice Civile e delle norme speciali in materia, di adottare tutte le cautele necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica del lavoratore, non vi sono dubbi che l'evento dannoso sia da ricollegare ad un comportamento colposo dell'impresa A.M.A.T. che ha determinato, anche sotto il profilo penale, uno stato di cose produttive dell'infermità.

8) L'accaduto abilita il sig. Verdolino a richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e, considerato che ormai la Giurisprudenza della Suprema Corte ritiene sussistente anche la responsabilità penale del datore di lavoro, laddove vengano violati obblighi di carattere civilistico (Sent. 8 marzo 1988) e, che la stessa Corte Cost. ha avallato tale indirizzo (Sent. n. 188/79 - 184/86 - 184/88 - 356/94) l'odierno ricorrente non può non richiedere il riconoscimento del danno *biologico, morale ed al-*

la salute causati dalla patologia attualmente in atto.

9) Questa difesa condivide pienamente le citate sentenze e quelle che hanno operato un "distinguo" tra a) il danno consistente nella perdita o diminuzione dell'organo (danno biologico), con la conseguente perdita totale e temporanea della capacità lavorativa; b) il danno non patrimoniale (danno morale) correlato alle implicazioni sociali e psicologiche causate dall'evento lesivo; c) il danno (danno alla salute) che deve essere identificato con la maggiore possibilità che ha il soggetto leso di ammalarsi con la conseguente ridotta aspettanza di vita. E, se è pur vero che il danno alla salute non è sempre presente, in quanto le conseguenze pregiudizievoli derivanti da una lesione possono esaurirsi con il danno biologico e con quello morale, perchè in alcuni casi al soggetto leso non v'è da risarcire nè una ridotta aspettanza di vita, nè una maggiore suscettibilità di ammalarsi, è anche vero che proprio nel caso delle lesioni da nevrosi post-traumatiche il danno alla salute esiste e si differenzia da quello biologico, come è stato più volte chiarito dalla Giurisprudenza di merito (Vds. sent. Tribunale Milano 18.6.1990 - Tribunale Salerno 11 giugno 1990).

- Foro Italiano 1990)

10) Sulla base delle considerazioni svolte e dai documenti in ns. possesso si ritiene che l'A.M.A.T. debba risarcire separatamente al Verdolino le tre distinte specie di danno prospettate.

Pertanto, vista la responsabilità ex artt. 2043, 2059, 2087 cc. ed accertata quella penale per quanto già specificato in narrativa, la sottoscritta, nella qualità in atti,

C H I E D E

che la S.V. Voglia condannare l'A.M.A.T in persona del suo legale rappresentante p.t. con sede in Taranto alla via C. Battisti n. 657, al pagamento in favore del ricorrente Verdolino Antonio delle somme, che in via del tutto prudenziale si indicano in L.16.000.000 per danno biologico, in L.32.000.000 per danno alla salute ovvero di quelle maggiori o minori che risulteranno in corso di causa anche a seguito di C.T.U. che sin d'ora espressamente si chiede, oltre al danno non patrimoniale che sarà liquidato dal giudice secondo equità.

Si richiede anche la condanna al pagamento del danno da svalutazione monetaria, determinato con riferimento alla data dell'infortunio e sull'importo rivalutato, liquidarsi gli interessi legali con pari

decorrenza.

Condannare altresì l'A.M.A.T al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.

In via istruttoria:

A) si indicano quali informatori e testi i sigg. Chiatante Salvatore e Paurini Antonio per essere ascoltati sulle circostanze di fatto indicate nei capitoli da 1 a 5 del ricorso;

B) si insiste sulla richiesta C.T.U. sulla persona del ricorrente.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Certificati medici INAIL
- 2) Dichiarazione e Note Rendita INAIL
- 3) Cartelle cliniche
- 4) Note e dichiarazioni AMAT

Taranto, 16.12.94.

avv. Wilma Sarofalo

Il Pretore

Letto il ricorso;

Cran 86

F I S S A

L'udienza di discussione per il giorno 22.6.1995
ore 10.00 ordinando alle parti di comparire per-
sonalmente. Dispone che il ricorso e il presente
decreto siano notificati al convenuto, a cura del-
l'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 2.1.1995

Il Cancelliere

Il Pretore

[Signature]

Copia conforme all'originale

Taranto 11 GEN. 1995



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACATA DI TARANTO - UFFICIO UNICO NOTIFICHE

Ad ... della parte costituita in atti ...

sc ... addetto al sindacato ...

ha ... atto al sig. AMAT in

persona del suo legale rappresentante pro-tempore

abitante in ... P. Banti n. 657

mediante consegna di copia conforme all'originale

a mani.

a mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti.

Il 20/1/1995

VITO TAMBURANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACATA DI TARANTO